



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

ORIGINALE DI DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NR. 6 DEL 14/04/2014

Ufficio proponente: Presidenza

OGGETTO: direttive per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per la utilizzazione del fondo per il trattamento accessorio

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'**

SETTORE TECNICO  
(Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE AMMINISTRATIVO  
(Avv. Ernesto Toti)

DIREZIONE GENERALE/PERSONALE/S.E.F.  
(Avv. Ernesto Toti)

L'IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DAL PRESENTE DECRETO VIENE ASSUNTO SU      CAPITOL      E ARTICOL      DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 200      CHE PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE CONTABILE:

NOTIZIE CONTABILI	CAP.	ART.	CAP.	ART.	CAP.	ART.
	IMP.N.	DEL	IMP.N.	DEL	IMP.N.	DEL
- Stanziamento di Bilancio	€		€		€	
- Impegni precedenti	€	0	€		€	
- Disponibilità	€		€		€	
- PRESENTE IMPEGNO	€		€		€	
- Disponibilità residua	€		€		€	
IL DIRETTORE GENERALE						

DIR    SEF                    ST    SA

L'anno 2014, il giorno 14 del mese di Aprile, alle ore 14,30 nella sede dell'Istituto alla Via E. Ruggiero, Caserta, con l'assistenza dell'avv. Ernesto Toti, Direttore Generale dell'Ente, nella funzione di Segretario.

PREMESSO che:

- il CCNL del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 1 aprile 1999 prevede all'art. 4 che in sede di contrattazione decentrata integrativa siano definiti i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie ex artt. 15 e 17 dello stesso CCNL, come richiamato dall'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004;
- l'art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;
- l'art. 5 del CCNL 1 aprile 1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004, prevede i tempi e le procedure per la stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e dispone, al comma 3, che l'ipotesi di CCDI definita dalla Delegazione Trattante è inviata al Collegio dei Revisori dei Conti entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnica finanziaria e che, trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'Organo di Governo dell'Ente autorizza il presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto;
- che, il D. Lgs. 165/2001 demanda agli organi di governo la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- che, il D. Lgs. 150/2009, così detta riforma Brunetta, ha disposto il riordino della contrattazione integrativa decentrata degli enti pubblici affinché la stessa sia coerente e adeguata alla riforma medesima, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi all'utenza e di una gestione delle risorse umane improntata alla meritocrazia;
- che, la disciplina relativa al fondo risorse decentrate, in correlazione con le norme sul contenimento delle spese di personale, è contenuta nel D.Lgs. n. 165/2001 e nel D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e precisamente:
  - l'art. 40, c. 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "..... limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. ...."
- l'art. 9, c. 2 bis. della L. n. 122/2010 stabilisce che " A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale , anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed é, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che, la norma di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010, così come stabilito dalla legge di stabilità anno 2014 del 27/12/2013 al comma 456, trova applicazione anche per l'anno 2014 e che pertanto, il

fondo a decorrere dal 01.01.2014 viene quantizzato in € 274.426,00 (equivalente a quello dell'anno 2010 );

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, e in particolare:

- l'art. 5, c. 2, laddove prevede che: “ Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, (fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9).”
- l'art. 7, c. 5, il quale recita: “ Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.”
- l'art. 40, così come modificato dall'art. 54 del D. lgs. 150/2009, il quale dispone:
  - al comma 1: La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge;
  - al c. 3 bis che : “ Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. ....”
- l'art. 45, c. 3, che recita: “ I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
  - a) alla performance individuale;
  - b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
  - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.”;

VISTE, altresì:

- la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa. In particolare, nella suddetta circolare si conferma che:
  1. la contrattazione collettiva integrativa è tenuta a d assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45 , comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150 del 2009.
  2. le disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. 150/2009 in merito all'efficacia e all'adeguamento dei contratti decentrati integrativi sono pienamente efficaci.
  3. la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della microorganizzazione, su quelle oggetto

di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (art. 40, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001); ciò, in particolare con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali; in tali materie, - esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali; .

4. i "nuovi" contratti integrativi, cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, sono soggetti all'applicazione delle nuove regole contenute proprio nel D.Lgs. n. 150/2009;

5. la norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria non risulta applicabile se non a partire dalla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, poiché tale destinazione presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (art. 40, c. 3 bis, D.Lgs. n. 165/2001)

- la successiva circolare n. 7/2011, con cui si conferma la piena operatività delle disposizioni relative agli obblighi di efficacia e di adeguamento dei contratti decentrati integrativi;

- che, priorità dell'Ente, è sicuramente il raggiungimento di un equilibrio economico della gestione amministrativa e manutentiva del patrimonio gestito;

- che, al fine di proseguire nell'opera di risanamento del bilancio dell'Ente, già iniziata nel corso del precedente anno, si ritiene necessario approntare una serie di iniziative volte principalmente a:

1. ridurre il debito accumulato nel tempo nei confronti dell'attuale Istituto di credito;
2. incisiva azione sui canoni che, pur garantendo le fasce più deboli, riveda l'incidenza del canone stesso sul reddito per i nuclei familiari a reddito medio/alto;
3. ridurre la morosità scaturente da mancati versamenti di canoni di locazione nonché, da mancate sottoscrizioni di contratti di affitto (occupazioni abusive): attraverso un incremento dell'attività in corso per il recupero della morosità dei canoni non pagati, nonché, attraverso un'intensa attività di monitoraggio delle rateizzazioni concordate, onde evitare che gli assegnatari disattendano gli impegni assunti;
4. incremento delle attività di vendita degli alloggi, laddove possibile, tenuto conto che l'attuale congiuntura ha un'incidenza negativa sulla possibilità di acquisto dell'utenza;
5. attuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla conservazione e ad una rivalutazione del patrimonio esistente: riduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante affidamenti realizzati con gare che massimizzano l'utilità e i benefici per l'Istituto;

RITENUTO opportuno fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le seguenti linee guida per procedere alla definizione di un contratto decentrato integrativo:



- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 e precisato dal D.Lgs. n. 141/2011, nonché a quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'articolo 2 del D.L. n. 95/2012, convertito il L. n. 135/2012 - di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, secondo le finalità dell'art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare andranno ridefinite le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio in rapporto all'ambiente e alle condizioni di rischio e l'istituzione del servizio di reperibilità;
- 2) i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
- 3) le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive;

Vista la relazione a firma dell'Ufficio Personale, approvata con determina dirigenziale n° 196 del 25.03.2014, relativa alla costituzione del fondo aziendale per il trattamento accessorio del personale ctg. A-D, relativa all'anno 2014,;

Ritenuto:

- Utilizzare il criterio della premialità nell'impiego delle risorse del fondo tenendo conto del divieto di distribuire gli incentivi in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi o in assenza delle verifiche e attestazioni del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi dell'Ente

tutto ciò premesso

Visto:

- il comma 3 bis dell'art. 40 del D. lgs. 165/2001;
- l'art. 45 del D. lgs. 165/2001 riguardante il trattamento economico del personale;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

## DECRETA

1. di fare propria e condividere la determina dirigenziale n°196 del 25.03.2014 che, integrata dai sopra riportati indirizzi, si allega al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante;
2. di autorizzare i Dirigenti dell'Ente, in qualità di componenti della D.T. di parte pubblica, ad avviare la contrattazione per la stipula del CCDI;
3. dare atto che, il fondo aziendale ctg A-D- per l'anno 2014, ammonta a complessivi € 274.426,00 per la parte stabile mentre la parte variabile risulta essere così suddivisa: € 61.144,40 ( residui anno 2013), € 10.000,00 ( art.17 lettera K CCNL RR.AA.LL 31.03.1999 ( Compensi Avvocatura) e € 93.923,86 art.17 lettera K CCNL RR.AA.LL 31.03.1999 ( compensi progettazione tecnica); pertanto, il totale complessivo tra parte stabile e variabile risulta essere pari ad € 439.494,26;
4. di approvare le specifiche direttive per la Delegazione Trattante di Parte Pubblica in ordine agli istituti di contrattazione decentrata integrativa, come in premessa indicate nel presente provvedimento;
5. di stabilire un tempo massimo di trenta giorni per la trattativa e la conseguente sottoscrizione del nuovo contratto decentrato;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Delegazione trattante di parte pubblica, quale direttiva per condurre le trattative con le OO.SS. sugli istituti economici valenti per il personale dipendente per l'anno 2014;
7. trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i provvedimenti di rispettiva competenza.

**Il Commissario Straordinario**

(Dott. Vincenzo Melone)



*Decreto del Commissario Straordinario:*

Inoltrato al controllo (Assessorato ERP) il _____; nota prot. _____;	
Riscontrato il _____; nota prot. n. _____;	
Affisso all'Albo dell'Ente dal _____ al _____;	<i>Segreteria Generale</i>
Trasmesso al _____ con nota prot. n. _____;	
Trasmesso al _____ con nota prot. n. _____;	



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 25-03-2014

**Oggetto : determinazione fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - ART. 15 CCNL 01/04/1999 – applicazione art. 9 D.L. 78/2010 – quantificazione e certificazione anno 2014 .**

## IL DIRETTORE GENERALE

### PREMESSO :

- Che presso ciascun Ente , a decorrere dal 01/01/1999 , veniva Istituito il Fondo per le risorse decentrate così come stabilito dall'art. 15 CCNL 01/04/1999.
- Che Con delibera Presidenziale . n.19 del 08/10/1999 ratificata del delibera del C:D:A: 2246 del 13/10/1999 il suddetto fondo secondo i parametri imposti dal CCNL del 01/04/1999 fu quantizzato in € 80.778,51
- Che con successivo atto deliberativo n. 2248 del 13/10/199 il C.D.A. integrò il suddetto fondo per un valore pari ad € 61.974,83
- Che con delibera del C.D.A.n. 3888 del 30/11/2001 il fondo per le risorse decentrate fu ulteriormente integrato ai sensi del comma 1 lettera J del CCNL 01/04/1999 per un importo pari ad e 7.782,80 incremento che a far data dal 01/01/2001 stabilizzava il fondo quantizzandolo complessivamente in € 150.563,13
- Che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4482 del 01/12/2003 le risorse di cui all'art. 15 del CCNL 01/04/1999 sono state nuovamente incrementate per un importo pari ad €. 47.588,30 rideterminando il fondo a complessivi €. 198.124,44
- Che con Delibera del C.D.A. n. 4519 del 20/02/2004 è stato recepito il CCNL del 22/01/2004 che incrementava il fondo per le risorse decentrate per un importo complessivo pari ad € 17.900,26 e che a valere per l'anno per l'anno 2004 rideterminava il fondo in € 226.826,00.
- che a valere per l'anno 2008 veniva determinato complessivamente in € 243.331,45
- che successivamente per l'anno 2009 con determina dirigenziale n. 685 del 19/11/2008 il suddetto fondo viene rideterminato in € 264.277,00
- che per l'anno 2010 il fondo per le risorse decentrate era stato calcolato in € 274.426,00

### CONSIDERATO:

- che, il D.L. n. 78/2010 all'art. 9 convertito nella legge n. 122 del 30/07/2010 ha stabilito che gli Enti relativamente all'ammontare delle risorse decentrate per gli anni 2011 / 2013 non possono incrementarle e che devono essere automaticamente e proporzionalmente diminuite in relazione al collocamento a riposo dei dipendenti ;
- che per l'anno 2011 -2012 e 2013 , applicando la sola norma legislativa sopra citata il fondo per la contrattazione decentrata il fondo è stato quantizzato in € 268.025,52
- che la norma di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 così come stabilito dalla legge di stabilità anno 2014 del 27/12/2013 al comma 456 trova applicazione anche per l'anno 2014 e che pertanto, così come ampiamente spiegato nella relazione allegata al presente atto, il fondo a decorrere dal 01/01/2014 viene quantizzato in € 274.426,00 ( equivalente a quello dell'anno 2010)





## **ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

- **ACQUISITO** il parere 499- 15b1 dell'ARAN circa la riquantificazione dell'ammontare del Fondo delle risorse decentrate la cui responsabilità è affidata ai singoli Enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede,

**RICHIAMATA** la propria competenza;

### **DETERMINA**

- Per l'anno 2014 quantizzare l'ammontare del Fondo per le risorse decentrate art. 31 comma 1 CCNL 22/01/2004 che risulta certificato in € 274.426,00 nella parte stabile, e nella parte variabile risulta certificato così come di seguito :
  1. € 61.144,40 in quella variabile derivante dai residui fondo parte stabile anno 2013),
  2. € 10.000,00 ( art. 17 lettera K CCNL RR.AA.LL. 31/3/99 – Compensi legali )
  3. € 93.923,86 (art. 17 lettera K CCNL RR.AA.LL. 31/3/99 – Compensi progettazione tecnica )per un totale complessivo pari ad € 439.494,26
- Trasmettere la presente al Settore Contabile per l'impegno della somma sopra citata per l'anno 2014 sul capitolo di bilancio n. 6.1.02.10 art. 8 – bilancio di previsione anno 2014 - avente ad oggetto fondo risorse decentrate ctg. A/D
- Trasmettere la presente a tutte le RR.SS.UU. presenti nell'Ente.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Avv. E. Toti)



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Caserta 18 / 03 / 2014

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot. n°	EN / 2014 / 1252 / UN
Data	18/03/2014

AL DIRETTORE GENERALE

SEDE

**Oggetto : Quantificazione Fondo anno 2014 art. 15 CCNL 01/04/1999 – Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.**

Nella determinazione del fondo art. 15 CCNL 01/04/1999 - Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – occorre tener conto dei seguenti riferimenti normativi e contrattuali : CCNL 01/04/1999, CCNL 22/01/2004 , CCNL 09/05/2006, CCNL 11/04/2008 CCNL 31/07/2009, le leggi finanziarie che si sono susseguite dal 2005 fino a tutto il 2009 e per ultimo il D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito nella legge n. 122 del 30/07/2010.

Tali riferimenti con la legge di stabilità anno 2014 del 27/12/2013 al comma n. 456 , vengono riconfermati anche per l'anno 2014 e pertanto si procede anche per l'anno in corso , alla rimodulazione del fondo per le risorse decentrate così come imposto per gli anni 2011/2013.

A tal fine , anche nella costituzione del fondo anno 2014 si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/10 convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122, nonché della circolare n. 12 del 15/04/2011 emanata dal ministero dell'Economie e delle finanze dipartimento della Ragioneria dello Stato e che ha fornito nel merito specifiche disposizioni.

In particolare il punto 1 della predetta circolare precisa che per trattamento economico complessivo di cui al comma 1 va considerato sia il trattamento tabellare (comprensivo di tredicesima , IIS ove prevista , Ria ove spettante), sia il trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo e che si tratta, dunque, di limite individuale .

Per quanto riguarda , invece, le componenti variabili del trattamento accessorio al comma 2 bis viene previsto un limite per ciascuno degli anni 2011-2014 che non incide sui trattamenti individuali dei singoli dipendente, bensì sull'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio.

Il punto 3 della circolare n. 12 , inoltre stabilisce che per il periodo 2011- 2014 l'ammontare del fondo non può essere incrementato e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A tale proposito si precisa che:

- Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinata sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento.
- Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013-2014 nel caso superi il fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo .



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa deve essere operata per ciascuno degli anni 2011 -2012 -2013 e 2014 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010 intendendosi per valore medio la semisomma o media aritmetica dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno.
- La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo

L'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis, riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto Collettivo Integrativo, ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte.

Il procedimento prefigurato dalla circolare è, pertanto, così articolato:

1. Costituzione del fondo risorse decentrate ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti al 31/12/2010
2. comparazione tra l'importo del fondo così costituito e l'importo del fondo relativo all'anno 2011 e 2012 e 2013 e 2014 ed eventuale riconduzione a limite economico massimo che per ciascun ente rimane quello del 31/12/2010
3. eventuale riduzione o di aumento, in quanto, per l'anno 2014 risultano attivate le procedure concorsuali relative all'assunzioni di n. 4 unità esterne, sulla base del meccanismo sopra indicato.

Numero dipendenti al 01/01/2013	60,00
Numero dipendenti al 31/12/2013	57,00
<b>Media 2013</b>	<b>58,50</b>
Numero dipendenti al 01/01/2014	57,00
Numero dipendenti al 31/12/2014	61,00
<b>Media 2014</b>	<b>59,00</b>
<b>Differenza in AUMENTO anno 2014</b>	<b>+ 0,50</b>

Da quanto sopra affermato si comprende che per l'anno 2014 si verificherà un'aumento di personale pari allo 0,50% e che la parte stabile del fondo deve essere incrementata della retribuzione individuale di anzianità relativa a due dipendenti posti in quiescenza nell'anno 2013 complessivamente pari ad. € 5.760,43.

Si procede dunque alla quantificazione della parte stabile del fondo per le risorse decentrate così come stabilito dall'art. 9 del D.L. 78/2010, dapprima incrementando il fondo nella parte stabile ai sensi del comma 2 dell'art. 4 CCNNLL 5/10/2001 e procedendo ad un'ulteriore incremento pari allo 0.50% della quota relativa ad un dipendente.

Di seguito si quantifica l'ammontare del fondo per la contrattazione integrativa con scheda che si allega alla presente relazione per formarne parte integrante e sostanziale e che al 31/12/2014 risulta essere complessivamente pari ad € 274.426,00 (parte stabile) e € 61.144,40 parte variabile reperita dai residui della parte stabile del fondo anno 2013.

Alla luce di quanto previsto dalla circolare n. 12 del 15/04/2011 a cura del MEF si procede dunque per l'anno 2014 a quantizzare in via preventiva il fondo alla data del 01/01/2014 nella parte fissa



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Tanto premesso si quantifica il fondo che nella stabile al 31/12/ 2013 risulta essere pari di € 268 e si procede come di seguito indicato:

Dipendenti in servizio (presumibilmente) al 31/12/2014	61,00
Ammontare parte stabile fondo al 31/12/2013	€ 268.025,52
Incremento art. 4 comma 2 CCNNLL 5/10/01	.....€ 5.760,43
Totale parte stabile anno 2014	€ 273.785,95
Media pro-capite fondo	€ 4.488,29
Aumento media dipendenti anno 2014	unità + 0.50

Calcolo aumento fondo ( 4.440,90 x 0.50 ) =	€ 2.244,14
<b>Totale fondo anno 2014</b>	<b>€ 276.030,09</b>

Somma che sfora il tetto massimo dell'anno 2010 ammontante ad € 274.426,00 e dunque al fondo per le risorse stabili per l'anno 2014 può essere acquisita sono in parte la RIA relativa ai dipendenti cessati nell'anno 2013 per un totale pari ad € 4.156,34.

Da quanto sopra esposto il fondo per le risorse decentrate al 01/01/2014, risulta ad essere coincidente con quello dell'anno 2010 e in modo molto schematico , risulta essere il seguente:

### QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014

Parte stabile ANNO 2013	€ 268.025,52+
Risorse in aumento comma 2 art. 4 CCNNLL 2001	4.156,34+
Aumento art. 9 D.L. 78/2010 ( 273.785,95/61*0.50)	€ 2.244,14=
<b>PARTE STABILE FONDO ANNO 2014</b>	<b>€ 274.426,00+</b>
Parte variabile (residui anno 2013)=	€ 61.144,40=
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>€ 335.570,40</b>

La Responsabile Ufficio Paghe

(Rossana Cice)  
*Rossana Cice*